

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE

20

20

**Come modificare on-line
l'indirizzo per la reperibilità**

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE

Come modificare on-line l'indirizzo per la reperibilità

Riferimenti normativi

Circolare Inps n. 106, del 23 settembre 2020

I lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, in caso di malattia, hanno l'obbligo di essere reperibili, presso il proprio domicilio, durante alcune fasce orarie giornaliere (cosiddette fasce di reperibilità) al fine di permettere l'effettuazione delle visite mediche di controllo (visite fiscali del medico dell'Inps).

Il lavoratore è tenuto a fornire un indirizzo dove possa essere reperibile durante tutto il periodo di affezione certificato dal medico di base. Detto indirizzo, generalmente, viene inserito nello stesso certificato di malattia redatto dal medico della ASL e inviato on-line all'Inps. L'indirizzo in questione può anche essere diverso da quello di residenza abituale: il medico fiscale è tenuto a effettuare l'eventuale visita di accertamento presso l'indirizzo fornito dal lavoratore. In caso di visita medica di controllo, l'assenza ingiustificata del lavoratore al domicilio comunicato comporta l'applicazione di sanzioni e la decadenza, in tutto o in parte, dal trattamento economico per le giornate di malattia. È, quindi, di fondamentale importanza comunicare all'Inps l'indirizzo esatto ed effettivo per la reperibilità.

Può accadere che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia necessità di modificare, rispetto a quello indicato nel certificato medico, il proprio indirizzo per la reperibilità. Fino ad oggi, effettuare la suddetta modifica poteva risultare non troppo agevole; ora, invece, a seguito delle nuove disposizioni recentemente emanate dell'Inps, il cambio del domicilio per la malattia sarà più agevole e potrà essere effettuato direttamente dal lavoratore on-line, sul sito dell'Inps.

L'Inps, infatti, con la Circolare n. 106/2020, ha comunicato che è disponibile on-line – sullo stesso portale web dell'Istituto – un nuovo servizio che permette di comunicare, ai fini della possibile visita medica di controllo domiciliare (cosiddetta visita fiscale), il cambio dell'indirizzo di reperibilità per il periodo della malattia.

* * *

ON-LINE IL CAMBIO D'INDIRIZZO

I lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, in caso di malattia comune, possono variare – rispetto a quello precedentemente indicato –

l'indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo (VMC), mediante il nuovo servizio on-line messo a disposizione dall'Inps sul suo portale web. La nuova modalità di comunicazione sostituisce quelle precedentemente in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante contact center) che potranno comunque continuare ad essere utilizzate ove sia indisponibile l'accesso al servizio telematico. Rimane, invece, impossibile, com'era già prima, chiedere al proprio medico di base di richiamare un certificato telematico già inviato – anche se ancora in corso di prognosi – per variare l'indirizzo di reperibilità ivi comunicato. Il medico, infatti, può richiamare il certificato solo ed esclusivamente per annullarlo (entro termini temporali ben precisi) ovvero per rettificare e riformulare la prognosi espressa, riducendola (V. Disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze 18 aprile 2012).

Il nuovo servizio messo a disposizione dall'Inps per la modifica del domicilio di reperibilità in caso di malattia è denominato "Sportello al cittadino per le VMC": è accessibile dal portale internet dell'Inps, nella sezione dedicata ai "Servizi Online", previa autenticazione tramite credenziali d'accesso ai servizi web (V. Approfondimento n. 22, Luglio 2020).

Nell'ambito del nuovo servizio on-line, possono essere esercitate due funzioni, esclusivamente in riferimento a un preciso certificato di malattia in corso di prognosi:

- "Comunica indirizzo reperibilità", per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;
- "Indirizzi comunicati", per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all'Istituto.

Mediante la funzione "Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" si può comunicare un nuovo indirizzo di reperibilità e, per lo stesso certificato di malattia, è anche possibile comunicare più reperibilità successive:

- ✓ ogni nuova reperibilità comunicata, nell'ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l'annullamento automatico dell'eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
- ✓ ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

ATTENZIONE!

Il nuovo indirizzo comunicato per la reperibilità viene considerato utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

IMPORTANTE!

IL NUOVO SERVIZIO INPS NON SOSTITUISCE GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DI COMUNICAZIONE, IN CASO DI MALATTIA, CHE I LAVORATORI HANNO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO

TEMPESTIVITÀ E CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE

Relativamente ai rapporti con l'Inps, i lavoratori dipendenti del settore privato, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge nei casi in cui sia impossibile eseguire la visita medica di controllo per "indirizzo errato", hanno l'onere di comunicare all'Inps eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili e, comunque, sempre prima di effettuare lo spostamento al nuovo indirizzo.

Ricordiamo che l'indirizzo comunicato all'Inps deve essere corretto e corredato di tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l'abitazione. Infatti, in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l'impossibilità di rintracciare l'indirizzo o il lavoratore, il lavoratore perde il diritto all'indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia (V. Circolari Inps n. 129/1990 e n. 183/1998; Messaggio Inps n. 4344/2012).

Considerato che la verifica della correttezza dell'indirizzo che viene comunicato all'Inps è onere del lavoratore, suggeriamo di controllare sempre che l'indirizzo di reperibilità riportato dal medico

della Asl nel certificato di malattia sia corretto e completo in tutte le sue parti: ove ci si accorga tardivamente che l'indirizzo è errato e/o non completo, si dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare all'Inps, mediante il nuovo servizio on-line, l'indirizzo così da consentire regolarmente l'eventuale visita medica di controllo.

* * *

IMPORTANTE!

RICORDIAMO CHE IL LAVORATORE MALATO HA L'OBLIGO DI ESSERE REPERIBILE, PRESSO IL DOMICILIO COMUNICATO ALL'INPS, IN ALCUNE FASCE ORARIE

FASCE REPERIBILITÀ

I lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di malattia, hanno l'obbligo di essere reperibili presso il proprio domicilio durante alcune fasce orarie al fine di permettere l'effettuazione delle visite mediche di controllo (visite fiscali del medico dell'Inps). Le fasce orarie (cosiddette fasce di reperibilità), entro le quali possono essere effettuate le suddette visite mediche, sono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi (D.M. 15 luglio 1986).

IMPORTANTE!

La visita fiscale può avvenire fin dal primo giorno di assenza, a prescindere dal fatto che il certificato del medico di base sia o non sia pervenuto in azienda.

ATTENZIONE!

Per i lavoratori del settore privato, a differenza di quelli del pubblico, l'obbligo di reperibilità per il periodo di prognosi del certificato non viene meno una volta effettuata la visita fiscale: ciò comporta che la visita fiscale possa essere reiterata più volte nel periodo di prognosi già certificato. La visita di controllo sullo stato di malattia non può essere reiterata nella stessa giornata.

ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL DOMICILIO

L'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita medica di controllo domiciliare comporta l'applicazione di sanzioni e la decadenza, in tutto o in parte, dal trattamento economico per le giornate di malattia. L'assenza è ingiustificata quando il lavoratore non viene trovato in casa durante le fasce di reperibilità e non vi sono motivi urgenti e indifferibili ovvero serie e comprovate ragioni che giustificano detta assenza ("giustificato motivo"). L'assenza alla visita di controllo deve essere sempre provata tramite idonea documentazione probatoria che giustifichi la non reperibilità del lavoratore presso il domicilio.

ESENZIONE DALL'OBLIGO REPERIBILITÀ

"Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta" (D.M. dell'11 gennaio 2016). **L'esenzione della reperibilità** opera in caso di assenza riconducibile a:

- **patologie gravi** che richiedono **terapie salvavita** quali quelle, per esempio, per i malati oncologici o per malati sottoposti a dialisi. È necessaria un'idonea attestazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie del SSN o con esso convenzionate, dalla quali risulti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;

- stati patologici sottesi o connessi alla **situazione di invalidità** riconosciuta che ha determinato una **riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento**.

L'esenzione dall'obbligo di reperibilità deve essere provata mediante idonea attestazione rilasciata dal SSN o da Strutture con esso convenzionate.

IMPORTANTE!

Per il lavoratore malato non è vietato in assoluto uscire di casa. Infatti, l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio è limitato alle fasce di reperibilità: al di fuori delle stesse è data al lavoratore la possibilità di uscire purché l'uscita non pregiudichi o rallenti la sua guarigione. Del resto, ove si pretendesse dal lavoratore malato la costante presenza domiciliare, le fasce orarie di reperibilità non avrebbero alcun senso e si attuerebbe un'ingiustificata limitazione della libertà di movimento. Pertanto, è consentito al dipendente in malattia uscire di casa al di fuori degli orari predeterminati, ma a condizione che non compia attività che aggravino la patologia o comunque prolunghino la convalescenza, ritardando il suo ritorno in servizio (Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20210 del 7 ottobre 2016).

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE

Come modificare on-line l'indirizzo per la reperibilità

a cura di Antonella Iachetti

Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere